

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA-
NAPOLI**

RICORRE

la prof. **Loredana Rinaldi** nata a Salerno il 20/9/1988 e residente domiciliata in via Rocchi n. 54 Fisciano (C.F. RNL LDN 88P 60 H703U), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ventura e presso di lui e etivamente domiciliata in via Domenico Scaramella n. 15 bis Salerno (VNT DNC 42S20 H839G), nonché pure presso l'avv. Carmelo Di Perna via Michele Zannotti 20- Studio Ingangi - Napoli, (si chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate alla PEC domenico.ventura@avvocato.it o/e fax 089/232679), giusta mandato al margine del presente atto,

contro

- MIUR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE CON SEDE IN ROMA;
- MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE - CON SEDE IN NAPOLI;
- LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA CLASSE DI CONCORSO A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE DI CUI AL CONCORSO BANDITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE NUMERO 106/2006 DEL CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI FINALIZZATA RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI D'INSEGNAMENTO SU BASE REGIONALE IN

Avv. Domenico Ventura, Vi delego a rappresentarmi ed a difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e di conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinunzia, proporre impugnazioni, appelli e gravami, richiedere giudizio di equità; chiamare terzi in causa, nominare, revocare, sostituire a sé altri procuratori ed avvocati, conferendoVi ogni altra facoltà di legge, nessuna esclusa; ivi compresa quella di firmare tutti gli atti e di presentare istanze, memorie e motivi aggiunti. Con facoltà e poteri anche disgiunti. Fin da ora ho per accettato, ratificato e confermato ogni Vs. operato. Informati sul disposto dell'art.10 L.675/96, Vi autorizzo, sin da ora, al trattamento dei dati personali. I compensi per le prestazioni rese verranno pagati in base alla tariffa professionale. Eleggo domicilio nel Vs. studio in Salerno, alla via Domenico Scaramella n.15/B nonché con Voi pure presso l'avv. Carmelo Di Perna Via Michele Zannotti n.20-Studio Ingangi -Napoli

Loredana Rinaldi
per autentica
m. Carmelo Di Perna

PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO -
TEMPORE CON SEDE IN NAPOLI

**Avverso e per l'annullamento, previa sospensione e delle misure
cautelari più di idonee, dei seguenti atti e provvedimenti**

1)-del decreto del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale AOODRCA -Registro Generale Ufficiale (U)0004774
pubblicato il **2/3/2017** con il quale ai sensi dell'arti. 9 comma 3 e
comma 4 degli D.D.G. n. 106/2016 è approvata e pubblicata la **seconda
graduatoria definitiva** di merito del concorso a posti e cattedre per
titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente nelle
scuole secondarie del primo e secondo grado per la Regione Campania,
relativa alla classe di concorso A050-Scienze Naturali, Chimiche e
Biologiche -nella parte in cui la ricorrente con **punti 82,85**, e già
collocata con tale punteggio nella **prima graduatoria definitiva**, al
posto 60° in posizione utile per la nomina in ruolo, sui 60 posti messi a
concorso, **risulta cancellata ed espunta ed al suo posto è stata
inserita la prof. Gina D'Auria con punti 83,18 (all.2);**

2)- della seconda graduatoria definitiva suddetta approvata e
pubblicata dell'USR Campania del **2.3.2017** e della graduatoria
predisposta dalla Comm/ne Esaminatrice, nella parte in cui è stato
attribuito illegittimamente alla prof. Gina D'Auria in punteggio in punti
83,18, che si contesta ed impugna e che ha consentito di scavalcare la
istante (all 2);

3)- della seconda graduatoria definitiva del **2.3.2017** e della
graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice, **prima**, e

successivamente approvata e pubblicata dal Direttore Generale del MIUR USP Campania **nella parte in cui** hanno illegittimamente ed immotivatamente inserito nella **seconda graduatoria** al posto 52 con punti **83,80**, che si contesta, tale prof. De Rosa Federica, **che è stata ripescata e che non figurava** affatto nella prima graduatoria pubblicata dalla Direzione Generale in data 1 febbraio 2017 protocollo AOODRCA n. 2284 del 1.2.2017 (all.2-3);

4)- del punteggio illegittimamente attribuito nella II^a graduatoria dalla MIUR USP Campania e dalla Commissione esaminatrice alla prof. Federica De Rosa di punti 83,80 e quindi della sua illegittima collocazione al posto 52, che ha determinato poi la esclusione della ricorrente dal 60^o posto occupato nella prima graduatoria (all.2-3);

5)- della prima graduatoria definitiva del 1.2.2017 in parte qua e del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale la Commissione Esaminatrice in persona del legale rappresentante pro tempore **prima** nel redigere la suddetta seconda graduatoria definitiva ed il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale in persona del legale rappresentante pro tempore **poi** nell'approvare e pubblicare la graduatoria predisposta dalla citata Commissione ha attribuito alla ricorrente punti **82,85**, anziché punti **87,85**, omettendo di valutare quale titolo utile una borsa di studio che comporta l'attribuzione di punti 5, come da tabella allegata, il che le consentirebbe di essere collocata al **22^o posto** di graduatoria al posto di Napoletano Margherita che risulta collocata con punti **87,45** (all.2-3);

6)- di tutti i verbali, i criteri di massima le schede di valutazione e

gli atti e provvedimenti, relativi al concorso de quo, di contenuto ed estremi ignoti, nonché la seconda graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione Giudicatrice e poi approvata del MIUR -USR Campania -D.G. Napoli con i quali alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio di p. **87,85** che le consentirebbe di essere collocata in posizione migliore e con i quali sono stati attribuiti alla prof. **D'Auria Gina p. 83,18**, alla prof. De Rosa Federica p.**83,80** posto 52 con ciò determinando **lo scivolamento** della ricorrente al di sotto del posto 60°, postergandola in una posizione non utile per la nomina in ruolo;

7)- di tutti gli atti e provvedimenti e delle relative procedure adottate dalla Commissione Esaminatrice e dall'Ufficio Scolastico Regionale di Napoli direzione Generale, di contenuto ed estremi ignoti se lesivi;

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda graduatoria definitiva con il punteggio di punti **87,85 al posto 22 anziché 82,85** con l'attribuzione di cinque punti per il possesso di una borsa di studio.

DATI DI FATTO

1)- La ricorrente in possesso dei titoli previsti dal bando ha partecipato al concorso per esami e titoli finalizzata reclutamento del personale docente e per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado e per i 60 posti disponibili nel triennio 2016-2017 e-2018-2019 per la classe di concorso A050- Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche;

2)- A tal fine ha presentato rituale domanda di partecipazione in data

25/3/2016 potendo vantare i seguenti titoli regolarmente documentati ai sensi delle norme del Bando (all. da 4 a 9):

- Abilitazione quale titolo di accesso alla procedura voto in base al calcolo previsto dalla tabella punti.....	4,8;
- TFA punti.....	5,00;
- Pubblicazione scientifica punti.....	0,20;
- Abilitazione all'esercizio della professione.....	0,50;
- 1 Anno di insegnamento.....	0,70;
- Prova scritta.....	33,65;
- Prova orale.....	38,00;
Totale.....	82,85.-

Con tale punteggio la ricorrente è stata inserita nella **prima graduatoria definitiva, per la classe di concorso de quo, compilata dalla Commissione competente** e poi approvata e pubblicata dal Dirigente preposto dell'USR quale responsabile della procedura in data 1.2.2017 e collocata al posto numero 60° con il punteggio appunto di **82,85**, in posizione utile per conseguire la nomina a tempo indeterminato (**all.3**). Per la verità la ricorrente è anche in possesso di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca progetto Agrigenet per un importo di Euro 5000,00 presso l'Università degli Studi di Salerno, come da contratto del 27 febbraio 2015 per un periodo che va dal 27 febbraio 2015 e sino al 30 settembre 2015 (**all.6-7**); tale titolo valutabile ai sensi della relativa tabella comporta l'attribuzione **ulteriori 5 punti** con la conseguenza che la ricorrente deve essere inserita con **punti 87,85 anziché 82,85** e collocata in posizione utile

nella graduatoria definitiva **al posto 22° anziché al 60°** (all.10-11).
Sotto tale profilo la errata attribuzione del punteggio in punti **82,85**
viene impugnata sul punto come sopra specificato tra gli atti gravati

3)- Senonché, del tutto inopinatamente, a distanza di circa un mese
dalla approvazione e pubblicazione della **prima** graduatoria definitiva,
il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania con decreto protocollo AOODGRCA registro ufficiale U del
2/3/2017 numero 0004774 ha approvato e pubblicato una **seconda**
graduatoria, **rettificando e sostituendo la prima**, in cui la ricorrente
non figura più ed è stata espunta ed al suo posto è stata collocata tale
prof. D'Auria Gina con punti 83,18 al posto 60° (all.2).

Vi è da aggiungere che la prima graduatoria risulta rispetto alla seconda
manipolata, **senza neppure indicare i motivi**, in più parti ed infatti vi
sono coinvolti altri candidati graduati ossia:

- Margherita Cangiano che passa da posto 23 a 27 con punti da **86.78 a punti 87.38**;

- Paolo Vangone che passa da posto 56 a 52 con punti **da 83.58 a punti 84,28**;

- Federica De Rosa che **non figurava nella prima graduatoria**
definitiva perché con punti 82,80 non rientrava fra i 60 graduati e che
del tutto inopinatamente e **senza alcuna motivazione** viene inserita ed
appare nella seconda graduatoria al posto 52 con punti **83,18** (?????)
come per magia;

4)- Nella parte motiva del suddetto decreto non vi è alcuna puntuale
motivazione per giustificare la rettifica, ma vi è soltanto un inciso che

recta” **vista la graduatoria rettificata dalla commissione giudicatrice per effetto di errori materiali**” - senza specificare quali e per quali candidati - si procede alla approvazione della nuova graduatoria definitiva.

5.- Tale decreto è del tutto illegittimo perché privo di motivazione e della adottato in carenza dei presupposti di legge e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1)- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.7 L.241/1990 E ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/90 SMI) – OMESSA MOTIVAZIONE, DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA -ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PRIMA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL 1.2.2017 - CARENZA DEI PRESUPPOSTI-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIO ACTUS- ECCESSO DI POTERE-SUPERFICIALITA’ -VIOLAZIONE TRAVISAMENTO-SVIAMENTO-MANIFESTA INGIUSTIZIA-PERPLESSITÀ-ILLOGICITÀ- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *CORRETTEZZA E BUONA FEDE*,- *VIOLAZIONE ARTT. 1337 E 1338 C.C. - VIOLAZIONE ARTICOLO 97 COSTITUZIONE.*

1.1.- Come detto in punto di fatto in una **prima graduatoria** approvata pubblicata con decreto in data 1/2/2017 la ricorrente figurava al 60° posto con punti **82.85**, ma a distanza di un solo mese il Dirigente dell'Ufficio Scolastico ha provveduto alla pubblicazione ed all'approvazione di una nuova e seconda graduatoria **rettificata** in cui la ricorrente non vi figura più ed al suo posto è stata collocata tale Gina

D'Auria con punti **83.18 al posto 60°**, ciò è avvenuto ***“vista la graduatoria rettificata dalla commissione giudicatrice per effetto di errori materiali”***, senza indicare quali, e senza indicare quali sarebbero stati gli errori di valutazione rilevati e senza indicare i nominativi coinvolti dalla correzione ed alla rettifica operata dalla commissione.

In buona sostanza la Commissione Giudicatrice **prima** e la Direzione Generale **successivamente** avrebbero effettuato la rettifica della 1^ graduatoria, esercitando **un presunto potere di autotutela nella rettifica dei presunti errori commessi**. Se così è l'esercizio del potere di autotutela è del tutto illegittimo e privo di ogni presupposto.

1.2.- La seconda graduatoria che rettifica la precedente è stata adottata si legge ***“ Vista la graduatoria rettificata dalla Commissione giudicatrice per effetto dei errori materiali”***, una frase del tutto sbillina e generica e che non dà conto dell'iter logico seguito dalla Commissione Giudicatrice prima e dalla Direzione Generale dell'USR di Napoli poi nell'approvare e pubblicare la seconda graduatoria.

Il provvedimento è completamente **privo di motivazione** e non indica gli errori che sarebbero stati commessi e non specifica i nominativi dei candidati per i quali sarebbero stati commessi tali errori, né si dà conto dell'iter logico giuridico seguito e degli elementi di fatto e di diritto valutati per procedere all'annullamento della precedente graduatoria e alla approvazione e pubblicazione di una nuova graduatoria. I candidati coinvolti dalla rettifica non sanno il motivo per cui il loro punteggio e la loro posizione di graduatoria e quello degli altri è stato rettificato, sconvolgendo così le posizioni di graduatoria già acquisite.

È noto che disciplina dell'annullamento d'ufficio è scolpita nell'art. 21-non es, comma 1, della L. n. 241/90, il quale prevede che sono sostanzialmente **tre** i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela:

- a)- la illegittimità del provvedimento amministrativo da annullare in autotutela;
- b)- la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di annullamento dell'atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo)
- c)- che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare.

Nella specie viceversa:

- aa)- **non si specifica** il motivo della illegittimità dell'atto da annullare perché non basta e il richiamo presunti e non dichiarati ed accertati errori materiali neppure indicati (**Macroscopica omessa motivazione- quali ??????**);
- bb)- **manca qualsiasi richiamo all'interesse pubblico** che consiglia l'esercizio del potere di annullamento della presunta prima graduatoria illegittima, perché non si indicano in quali punti la graduatoria sarebbe illegittima;
- cc)- la norma prescrive che il potere di autotutela venga esercitato ed entro un termine ragionevole, **qui invece il termine è irragionevole per la sua brevità** perché si annulla un provvedimento approvato e

pubblicato appena un mese prima, ed è anche irragionevole il comportamento della Commissione, la quale poteva prendersi più tempo per verificare e controllare se vi erano stati errori nella valutazione dei titoli e nella compilazione della I^a graduatoria (Omessa Istruttoria- Eccesso di potere).

Per altro verso è vero che il fulcro intorno al quale ruota la disciplina dell'annullamento d'ufficio resta comunque la tutela dell'interesse pubblico, ma qui non è neppure specificato sotto quale profilo.

In particolare, l'art. 21 non esclude una sovrapponibilità tra illegittimità dell'atto e necessità di una sua rimozione, nel senso che un atto illegittimo non "deve" essere perciò solo necessariamente annullato d'ufficio.

In altri termini, può accadere che l'atto illegittimo persegua comunque un interesse pubblico, che qui è la conservazione della definitività della graduatoria a tutela anche dell'affidamento che i privati hanno fatto nella legittimità dell'azione amministrativa, buona fede e che deve essere tutelata ovvero che, addirittura, **la sopravvivenza dell'atto illegittimo "debba" essere tollerata** nel caso in cui l'interesse alla rimozione dell'atto medesimo non superi il giudizio di prevalenza rispetto all'interesse pubblico di non molestare le posizioni giuridiche dei terzi relativamente al bene della vita acquisito, fondate sul provvedimento illegittimo.

La p.a. dovrà verificare **sempre** la presenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento, comparando tale interesse all'entità del sacrificio imposto all'interesse privato, ma tale

comparazione manca assolutamente nel provvedimento impugnato laddove ***l'annullamento è stato disposto per presunti meri di errori materiali, neppure esplicitati.***

Logico corollario della disciplina dell'annullamento d'ufficio è la necessità che la P.A. provveda a **motivare puntualmente** la scelta in questo senso assunta; **tale puntuale motivazione nella specie manca del tutto** e ciò impedisce alla ricorrente destinataria del provvedimento pregiudizievole di conoscere l'iter logico in base al quale è stato adottato il provvedimento di annullamento e **certamente l'amministrazione non potrà successivamente integrare l'atto adottato con una motivazione successiva.**

Strettamente connesso all'aspetto appena evidenziato, dunque, è quello per cui l'annullamento d'ufficio deve essere esercitato **«tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati», qui del tutto pretermessi.** Al riguardo va evidenziato che *ha assunto ora una non discussa rilevanza giudiziale il principio dell'affidamento che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod. civ., parametri non più esclusivi dell'autonomia privata, ma propri anche dell'espletamento dell'attività provvedimentale della pubblica Amministrazione.*

Ai fini della configurazione della responsabilità precontrattuale della P.A., anche se l'obbligo di correttezza deve essere inteso in senso oggettivo occorre, comunque, che l'elusione delle aspettative della controparte, seppure non intenzionale, sia colposa e risulti priva di ogni ragione giustificativa, come qui è avvenuto.

Peraltro manca ogni accenno all'eventuale istruttoria esperita e dei suoi esiti che militavano a favore di una eventuale rettifica.

Peraltro, il carattere discrezionale e gli effetti particolarmente incisivi che l'atto di auto-annullamento produce sulla sfera giuridica dei destinatari (considerato anche che l'annullamento opera ex tunc), **impone l'obbligo di inviare agli interessati l'avviso di avvio del procedimento** (L.241/90 smi).

1.3.- Peraltro nella specie risulta anche violato il principio del **contrarius actus**. Ed infatti nell'esercizio del potere di annullamento in autotutela l'amministrazione deve attivare un **procedimento gemello** rispetto a quello avvenuto per l'emanazione dell'atto da annullare. Nella specie nel decreto impugnato non si rinviene che sia stata attivata una procedura uguale a quella adottata per l'approvazione e la pubblicazione della prima graduatoria.

Infatti nella specie:

- a)- **non vi è nessuna indicazione** sulla convocazione della commissione esaminatrice chiamata ad esprimersi nuovamente in ordine ad una seconda graduatoria;
- b)- **non vi è nessun riferimento** ai nuovi criteri di massima adottati per l'attribuzione dei punteggi;
- c)- **non vi è nessuna indicazione** circa la modifica delle schede di valutazione con le quali si è proceduto alla indebita modifica della prima graduatoria;
- d)- **non vi è nessuna indicazione** sulla necessità della rettifica della prima graduatoria ed in ordine ai candidati che sono stati collocati in

posizione migliore ovvero deteriore.

Il CcS afferma, che in base al principio del *contrarius actus*, -corollario della riserva di competenza - per l'emanazione di un provvedimento di ritiro devono essere usate le stesse forme e la medesima procedura seguite nell'adottare l'atto da annullare o da revocare.

È necessario pertanto in via istruttoria verificare **se è stato rispettato il principio del contrarius actus** e quindi disporre l'acquisizione e quindi ordinare alla Commissione di esibire e depositare i **verbali e delle schede di valutazione dei soggetti coinvolti ossia la ricorrente ed i suoi controinteressati** sia relativi alla prima graduatoria annullata sia della seconda graduatoria corretta in autotutela per verificare le seguenti circostanze:

- se l'annullamento della prima graduatoria è avvenuto in maniera collegiale e con quali maggioranze ovvero per iniziativa del solo presidente p/t;
- gli eventuali errori commessi con la indicazione dei nominativi dei candidati coinvolti nella modifica;
- la scelta dei nuovi criteri di massima per l'attribuzione dei conteggi;
- le schede di valutazione relativamente ai punteggi rettificati ed attribuiti ai candidati per la redazione della seconda graduatoria;
- bisogna anche verificare se si è trattato di errori di trascrizione o di calcolo o nel merito di nuova rivalutazione dei titoli;
- il documento dell'invio, con la indicazione degli estremi della data, del numero di protocollo e del responsabile del procedimento, delle due graduatorie alla piattaforma ministeriale per l'elaborazione della prima

e della seconda graduatoria ai fini della loro approvazione e pubblicazione da parte della Direzione Generale della Campania di Napoli.

Deve anche farsi rilevare che nella seconda graduatoria il Direttore Generale pro tempore dell'USR di Napoli ha accettato **pedissequamente** la generica motivazione degli **errori materiali** commessi senza una penetrante istruttoria sulla effettiva esistenza degli stessi e senza richiedere al Presidente p/t della Commissione i motivi della rettifica.

2)- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 1 E SEGG ART.7 L.241/1990 E ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/90 SMI) -ILLEGITTIMO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PRIMA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL 1.2.2017 – OMESSA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA - CARENZA DEI PRESUPPOSTI-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE- VIOLAZIONE TRAVISAMENTO-SVIAMENTO-MANIFESTA INGIUSTIZIA-PERFLESSITÀ-ILLOGICITÀ VIOLAZIONE ARTICOLO 97 COSTITUZIONE.

2.1.- E' notorio che l'attività amministrativa deve svolgersi secondo canoni criteri di **trasparenza e pubblicità** (articolo uno legge citata) oltre che con **coerenza** e di **imparzialità**. Ed infatti ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato in fatto e diritto e se le ragioni della decisione risultano da un altro atto, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato il reso disponibile anche l'atto richiamato. Nella specie

nella seconda graduatoria del 2 marzo 2017, di annullamento della prima graduatoria, si richiama la **graduatoria generale rettificata redatta dalla Commissione Giudicatrice** in conformità delle disposizioni del bando; ma tale graduatoria e le relative schede di valutazione non è sono state comunicate e rese disponibile insieme alla graduatoria rettificata, poi approvata e pubblicata Dall'ufficio Scolastico Regionale della Campania. Peraltro si richiama la graduatoria rettificata dalla Commissione Giudicatrice per effetto di errori materiali, ma non si invia e non porta a conoscenza dei destinatari il verbale della Commissione Esaminatrice in base alla quale si è disposta la rettifica.

L'omissione veramente grave è che non consente ai docenti danneggiati di ricostruire l'iter logico giuridico seguito e la motivazione che hanno indotto la Commissione **prima** e la Direzione Generale **poi** a modificare la prima graduatoria. Ma gli atti impugnati sono illegittimi e viziati e vanno annullati sotto più gravi e rilevanti profili. Nella specie ci troviamo di fronte ad una seconda graduatoria, adottata in palese eccesso di potere, perché manca qualsiasi motivazione al riguardo. Infatti non si evidenziano le ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta, peraltro senza alcun presupposto e senza alcuna istruttoria, perché la ricorrente possiede tutti i requisiti per ottenere la valutazione dei suoi titoli in un punteggio complessivo di **82,85** ed il diritto ad essere collocata al 60° posto della graduatoria. Al riguardo viceversa va evidenziato che vi è stato anche **un errore** nella valutazione dei suoi titoli in quanto si è ommesso di prendere in considerazione la borsa di studio per la quale il bando prevede una valutazione di **cinque punti**

sicché alla ricorrente competono punti **87,85**, che le consentirebbero di scavalcare in graduatoria molti candidati e di collocarsi al **22° posto**. Sotto tale profilo di atti dalla Commissione Esaminatrice e dalla Direzione Generale sono illegittimi e viziati e vanno annullati, per carenza istruttoria ed omessa valutazione, con l'attribuzione alla candidata del miglior punteggio vantato e della posizione di graduatoria che le compete diritto al posto 22.

2.2.-Non è stato comunicato all'interessata, incisa dal provvedimento per le pregiudizievole, l'avvio del procedimento di rettifica, di annullamento e di modifica della prima graduatoria (e non vi erano particolari ragioni di celerità per non farlo), né le si è consentito di partecipare alla procedura per esporre le sue ragioni con osservazioni, deduzioni e memorie (artt. 7 e segg.).

Si rammenta che la norma prevede che l'avviso di avvio del procedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- ufficio e la persona responsabile del procedimento tenuto a svolgere la istruttoria
- ufficio presso il quale è possibile la visione degli atti;
- data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi tentabili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Se il procedimento concerne un provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato cittadino, esso va notificato nel rispetto delle regole del codice di procedura civile, quindi a mezzo messo comunale o

via posta (raccomandata a/r). **Adempimenti qui del tutto omessi.**

Indefettibili obblighi di correttezza e trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sono stati impunemente violati a danno della ricorrente, la quale è stata retrocessa in graduatoria in posizione peggiore e non utile per la nomina, senza adeguate motivazioni, perché quelle generiche relative ad errori materiali non sono state neppure pavesate ed indicate per ciascun nominativo e senza essere notiziata delle ragioni di tale pregiudizievole provvedimento, neppure comunicato, che era stato adottato ai suoi danni. **Ne sarà più possibile in corso di causa integrare la motivazione mancante perché per giurisprudenza costante vietata la integrazione successiva della motivazione omessa!**

3)- VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLI (ARTT.6 C. 6;ART.9 C.1 2 4- TABELLA TABELLA B B- B.5.1.)- OMESSA MOTIVAZIONE, DEI PRESUPPORTI E DI ISTRUTTORIA - - CARENZA DEI PRESUPPOSTI- ECCESSO DI POTERE- TRAVISAMENTO- SVIAMENTO-MANIFESTA INGIUSTIZIA-PERPLESSITÀ-ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE ARTICOLO 97 COSTITUZIONE.

Come si è visto in punto di fatto la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione al concorso in questione per la classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, attestando il possesso dei titoli di servizio, quelli relativi alla pubblicazione, e quello relativo all'attività di ricerca scientifica svolta presso l'Università degli Studi di Salerno, regolarmente attestati certificati e documentati. Senonché la Commissione di prima e la Direzione Generale dell'USR

della Campania nel redigere sia la prima che la seconda graduatoria rettificata le hanno attribuito il punteggio di soli punti **82,85** secondo la seguente elencazione:

-prova scritta	33,65
-prova orale	38,00
-voto abilitazione	4,80
-TFA	5,00
- abilitazione alla professione	0,50
- un anno d'insegnamento	0,70
-Totale	82,85.

Pertanto è stata collocata nella prima graduatoria al posto 60° per poi essere esclusa da tale posto nella seconda graduatoria con lo stesso punteggio

Ma tale attribuzione di punteggio è errata. Ed infatti alla ricorrente, oltre ai punti riconosciuti p. **82,85**, competono le ulteriori **cinque punti** per attività di ricerca retribuita, avente ad oggetto *“Inserimento in database di dati biomolecolari di ecotipi vegetali utili all'analisi di genetica di popolazione e stima biodiversità genetico molecolare”* progetto AGRIGENET per un importo di euro 5000,00 presso l'Università degli Studi di Salerno, come da lettera di contratto del 27 febbraio 2015 per il periodo che va dal 27 febbraio 2015 fino al settembre del 2015 e tale periodo include l'intero arco temporale della borsa di studio che le è stata attribuita dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'UNISA nell'ambito del progetto Agrigenet (all.6-7). Pertanto la ricorrente ha il diritto a vedersi attribuiti punti **87,85**

anziché **82,85** e con il nuovo punteggio essa ha diritto ad essere collocata al 22° posto della graduatoria definitiva pubblicata il 2 marzo 2017.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che il TAR adito ordini alla Commissione Esaminatrice ed all'USR Campania la esibizione dei seguenti atti e documenti:

1.-I Verbali completi di allegati contenenti i criteri di massima e le valutazioni, le schede di valutazione, la graduatoria predisposta dalla Commissione del 1.2.2017 e del 2.3.2017 ed **ogni altro atto della procedura dai quali risultano i presunti errori commessi** relativi ai seguenti candidati coinvolti nelle rettifiche ossia:

- la ricorrente Loredana Rinaldi, Gina D'Auria, Federica De Rosa, Paolo Vangone, Margherita Cangiano, Margherita Napoletano.

Farsi ordine al Presidente p/t della Commissione Giudicatrice e al Dirigente Generale p/t dell'USR Campania Napoli di trasmettere una attestazione in forma di certificazione in cui si indica data, numero di protocollo e nominativo del responsabile del procedimento dell'accesso alla piattaforma informatica del MIUR per immettere i dati della prima e seconda graduatoria rettificata.

Con riserva di motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fortissimo fumus emerge dai motivi di ricorso. Il danno è grave ed irreparabile per la ricorrente la quale viene esclusa dalle imminenti nomine a tempo indeterminato, privandola così del lavoro a cui ha diritto e dello stipendio necessario per i bisogni della sua vita.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso nel merito.

Vittoria di spese e competenze con attribuzione.

Ai fini del CUAG la causa è di valore indeterminabile e sconta la imposta di Euro 650,00.

Salerno/Napoli 26.4.2017.

- avv. Domenico Ventura -

avv. Domenico Ventura

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti indicato. Io sottoscritto U.G. dell'UNEP della **Corte di Appello Napoli** ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

1)- MIUR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE CON SEDE IN ROMA, OPE LEGIS RAPPRESENTATO E DIFESO ED ELETTTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI VIA ARMANDO DIAZ N. 11, 80134 NAPOLI;

ALLA C. U. G. D. NAPOLI
A richiesta come istanza il Tribunale di Napoli
ho notificato il presente atto a l'avvocatura dello Stato - NA
nella qualità incaricato in ufficio - Via Diaz 11 - NAPOLI

28 APR 2017

mediante consegna di copia firmata da Denaro De Rosa
incaricato a ricevere copia e notificare qualificatosi.

UFFICIO DEL GIUDIZIARIO
Ufficiale Incaricato
Raffaele De Maio

2)- MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE E

Avv. Domenico Ventura
Cassazionista
Via Domenico Scaramella n.15/E
84123 – Salerno –
Tel/Fax:089/732679
Cell. 329/0290648
Email: avv-domenicoventura@libero.it

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE - CON SEDE IN NAPOLI;
OPE LEGIS RAPPRESENTATO E DIFESO ED ELETTTE DOMICILIATO
PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
VIA ARMANDO DIAZ N. 11, 80134 NAPOLI;

RELATA E NOTIFICA
A richiesta come innanzi il Giud. della C. di A. di Napoli
ho notificato il presente atto all'Avvocatura dello Stato - NA
nella qualità indicata in atti c. n. Via Diaz 11 - NAPOLI

28 APR 2017

mediante consegna di copie a n. di Gennaro De Rosa
incaricato a ricevere capace convivente e qualificatosi.

UFFICIO GIUDIZIARIO
Raffaele De Maio

3)- LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA CLASSE
DI CONCORSO A050-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE DI
CUI AL CONCORSO BANDITO CON DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE NUMERO 106/2006 DEL CONCORSO ORDINARIO PER
ESAMI E TITOLI FINALIZZATA RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER I POSTI D'INSEGNAMENTO SU BASE REGIONALE IN
PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO -
TEMPORE CON SEDE IN NAPOLI OPE LEGIS RAPPRESENTATO E
DIFESO ED ELETTTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI VIA ARMANDO DIAZ N. 11,
80134 NAPOLI;

RELATA E NOTIFICA
A richiesta come innanzi il Giud. della C. di A. di Napoli
ho notificato il presente atto all'Avvocatura dello Stato - NA
nella qualità indicata in atti c. n. Via Diaz 11 - NAPOLI

28 APR 2017

mediante consegna di copie a n. di Gennaro De Rosa
incaricato a ricevere capace convivente e qualificatosi.

UFFICIO GIUDIZIARIO
Raffaele De Maio

Avv. Domen
Cassaz
Via Domenico Sc
84123 - S
Tel/Fax: 08
Cell. 329
Email: avv-domenic

0298828



76761597695-0

Posteitaliane

EP0795-EP0416 - Mod. 12-AG - MOD. 04001 (Ex 461516) - SL [4] Ed. 13/04

NON RIMUOVERE L'ETICHETTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

ATTI UFFICIO

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

4) PROF. GINA D'AURIA CORSO
MONTECORVINO ROVELLA (SALER)

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DEST. NATARIO
	VIA / PIAZZA
	C.A.P. COMUNE N° CIV. PROV.
MITTENTE	MITTENTE
	VIA / PIAZZA
	C.A.P. COMUNE N° CIV. PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella raccomandata	
<input type="checkbox"/> A.R.	

Bollo
(accettazione manuale)


TASSE

Email: avv-domenicoventura@libero.it

MCNTECORVINO ROVELLA (SALERNO),

[illegible]

A/Ter P/1 27492



UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr. 27492

ESENTE IN GIORNATA

Trasferte	€ 5,96
Spese Postali	€ 8,50

TOTALE € 14,46
(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

28/04/2017

L'Ufficiale Giudiziario



-311127492/1

N° 24692/1/17
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di NAPOLI
del 2 MAG. 2017
Gina D'Auria Corso Vittorio Emanuele 404
84086 MONTESCORVITO (SA) 81222

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO		
data		
(firma del destinatario o di un suo delegato)		
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA		
Sig.		
in qualità di (10)		
del plico di firmare il registro di consegna (9)		
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)		
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)		
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO		
e mancanza indoneità delle persone abilitate		
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)		
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)		
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO		
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO		
spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°		
del		
data		
firma		
data e firma dell'addetto al recapito		

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

45617

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiliatario (3)

Familiare convivente (4) **PADRE**

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato del diretto e del (8)

Delegato dal comandante del corpo e reparto

Porte

Firma del destinatario o della persona abilitata

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritiro il plico firmando il solo registro di consegna

45617 **Allegato**

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna (9)

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza indoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°

del

data

firma

data e firma dell'addetto al recapito

RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

Bollo dell'ufficio di distribuzione

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che presta servizio "morta a torto", convivente, addetta alla casa

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8)

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo

ESSENTE



76234689224-7

AG

AVVISO DI RICEVIMENTO

(completare in stampatello maiuscolo)

AVV. DOMENICO VENTURA
Cassazionista
Via Domenico Scaramella, 15/bis
84123 - Salerno
Tel. e Fax 089232679
P. IVA: 00450730650
e-mail: avv-domenicovertura@libero.it



Ricordi

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata
76731597695-0

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Modello 23 - MOD. 04100 EX. 000001 - SET. 01/05

Poste Italiane
Servizi: Notificazioni, Atti Giudiziali, Amministrativi

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccolta del deposito nella spaziatura a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata, il presente avviso.



Avv. Domenico Antonio Stasio
Via Domenico Scaramella n. 15/b – 84123 – Salerno
Tel e Fax 089/232679

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto avv. Domenico Ventura nato il 20/11/42 a Napoli e con studio
in Salerno alla Via Domenico Scaramella n. 15/b

ATTESTO

Che ai sensi di legge la presente copia informatica del ricorso con relata di
notifica ed avviso di ricevimento della notifica è conforme all'originale
cartaceo in mio possesso.

Salerno, lì 17/5/2017

- avv. Domenico Ventura -